

Molte ombre e una fioca luce sull'esecuzione penale a cinquant'anni dall'ordinamento penitenziario*

di Lina Caraceni

SOMMARIO: 1. Il volto costituzionale della pena nella legge penitenziaria del 1975: le attese tradite e l'indegno presente. – 2. Riforme e controriforme: la fallimentare opzione securitaria per fronteggiare l'“emergenza carceri” nei recenti interventi normativi. – 3. La prospettiva di un “carcere umano” come *extrema ratio*: potenzialità e limiti di percorsi riparativi fuori e dentro le mura.

1. Il volto costituzionale della pena nella legge penitenziaria del 1975: le attese tradite e l'indegno presente.

Era il 26 luglio 1975 quando venne approvata la legge n. 354¹ che finalmente poneva fine al modello penitenziario introdotto durante il regime fascista con il regio decreto 18 giugno 1931, n. 787 e che si ispirava ad una concezione prettamente retributivo-securitaria della pena²; un'impostazione che vedeva nelle privazioni, nei patimenti psicologici e fisici i mezzi per favorire il riconoscimento dell'errore e per determinare nel reo, attraverso il ravvedimento, un cambiamento personale positivo e socialmente accettabile. La persona reclusa per ragioni di giustizia veniva privata di ogni diritto, soggetta ad una illimitata *potestas puniendi*; una concezione figlia di un archetipo di Stato in cui i cittadini sono soggetti al diritto e non soggetti di diritto, dove “l'apparato” controlla e decide della vita dei singoli. Si tratta di un modello teso ad affermare l'autoritarismo dei bisogni di tutela propri del potere e incarna l'ideale dei moderni sistemi penali che, attraverso l'imprigionamento, puntano ad assoggettare i corpi per governare le molteplicità umane e controllarne la forza³. Coloro che delinquono e che vengono sottoposti all'imprigionamento perdono la loro identità e diventano dei numeri⁴, completamente assoggettati perché spiino la loro colpa in silenzio e senza turbare l'ordine sociale. Tra i punti di forza di quel modello esecutivo vi erano isolamento e violenza: ci si avvaleva di strumenti volti ad ottenere «un'adesione coatta alle regole e alle ideologie del trattamento e ad atomizzare i singoli detenuti con una costante violazione delle più elementari regole del rispetto della dignità della persona»⁵.

La riforma del 1975 rappresenta un deciso cambio di rotta – almeno sulla carta – ed inaugura una nuova stagione per il sistema penitenziario: dà attuazione ai valori espressi nella Costituzione mettendo al centro la persona e la difesa dei suoi diritti fondamentali che preesistono e resistono pure allo *status* detentivo. I principi di umanità e di rieducazione espressi nell'art. 27 comma 3 Cost. pongono l'accento sul condannato nella sua dimensione umana, sul suo valore come persona cui è destinata una punizione diretta a consentirgli un sia pur graduale recupero. L'emblema di questa

* Il presente lavoro prende spunto dalla relazione tenuta nell'Università di Urbino il 22 maggio 2024 al convegno dal titolo *Il carcere extrema ratio? Riflessioni sul volume di Silvia Cecchi, Carcere* (LiberiLibri, 2024) e si inserisce nell'ambito del progetto *Innovazione e vulnerabilità: problemi giuridici e tutele* del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Macerata (finanziamento MUR, programma: Dipartimenti di Eccellenza 2023-2027).

¹ La legge reca le *Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*.

² Il regio decreto, rubricato *Regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena*, stabiliva le condizioni di vita nei penitenziari secondo una visione prettamente amministrativa dell'esecuzione e i cui aspetti qualificanti erano rappresentati dalla rigida separazione tra il carcere e il mondo libero, dalla limitazione delle attività consentite in carcere (soltanto lavoro, istruzione e pratica religiosa), dall'isolamento dei detenuti all'interno degli istituti e dall'esclusione di qualsiasi persona estranea non inserita nella gerarchia e non sottoposta alla disciplina penitenziaria. Per un approfondimento, cfr. P. UNGARI, *Alfredo Rocco e l'ideologia giuridica del fascismo*, Brescia, 1974, pp. 9 e ss.

³ M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire. Nascita delle prigioni*, tr. di A. Tarchetti, Torino, 1975, *passim*.

⁴ Nel Regolamento n. 787 del 1931 era prevista l'identificazione dei detenuti attraverso un numero di matricola, disciplina che è rimasta in vigore fino alla riforma del 1975, anche se con la circolare 1° agosto 1951, n. 4014/2473 emanata dall'allora Guardasigilli Adone Zoli si diede ai detenuti la facoltà di essere chiamati con il proprio cognome.

⁵ M. RUOTOLO, *Diritti dei detenuti e Costituzione*, Torino, 2002, p. 22.

prospettiva rieducativa sono le misure alternative alla detenzione, le quali hanno profondamente mutato il senso della pena: il carcere si apre al mondo libero favorendo modelli esecutivi extramurari; una sanzione penale costituzionalmente orientata al reinserimento richiede una diversificazione delle modalità di espiazione e un ampliamento degli spazi di libertà di cui il condannato può beneficiare via via che gli interventi trattamentali consentono di apprezzarne un significativo cambiamento nell'ottica di un suo ritorno alla vita libera⁶. La valutazione dei progressi maturati dal reo nel corso dell'esecuzione e la possibilità di essere ammessi alle misure alternative alla detenzione, oltre agli altri benefici previsti (tra i quali spiccano i permessi premio per la loro valenza trattamentale – art. 30-ter ord. penit.) è affidata ai giudici della sorveglianza, preposti a vigilare sull'esecuzione e a salvaguardare i diritti delle persone ristrette, compreso il diritto alla rieducazione. Non è un caso che la legge del 1975 sia stata definita la Carta dei diritti delle persone private della libertà personale.

Queste scelte di fondo sono ben espresse nell'art. 1 ord. penit., la norma bandiera della legge, secondo cui l'esecuzione della pena, attraverso le attività trattamentali, «deve essere conforme a umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona»; deve essere improntata «ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a sesso, identità di genere, orientamento sessuale, razza, nazionalità, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose, e si conforma a modelli che favoriscono l'autonomia, la responsabilità, la socializzazione e l'integrazione», nel rispetto dei diritti fondamentali delle persone ristrette; inoltre, deve tendere «anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale». In sostanza, si riconosce alla «persona privata della libertà»⁷ il diritto al trattamento, inteso come l'insieme di interventi orientati, con la sua collaborazione, ad avviare e realizzare un «processo di modificazione degli atteggiamenti che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale»⁸.

Peccato che, in buona parte, questi altisonanti propositi siano rimasti sulla carta: l'ordinamento penitenziario del 1975, nei fatti, non ha mai trovato attuazione, soprattutto laddove scommette su modelli esecutivi *extra moenia* e relega l'esecuzione in carcere ad *extrema ratio*. Oggi dobbiamo rassegnarci ad osservare un sistema penitenziario chiuso, dalla marcata connotazione securitaria e, per questo, prossimo all'implosione. Negli ultimi decenni lo sbilanciamento verso la segregazione come modalità esclusiva di risposta al crimine e come arma di controllo sociale, ha sfigurato il volto dell'ordinamento penitenziario e creato condizioni di invivibilità negli istituti: sull'onda di cicliche emergenze criminali – alcune vere, altre presunte, qualcuna financo indotta – si è affidato esclusivamente al carcere l'obiettivo di «ridurre il rischio sociale da criminalità» mettendo nella condizione di non nuocere quanti vengono considerati pericolosi⁹. Il panpenalismo oggi in voga mira a reprimere «condotte non particolarmente gravi sotto il profilo oggettivo ma espressione di forme di devianza percepite come estremamente disturbanti agli occhi dell'opinione pubblica» ed in grado di suscitare paura e insicurezza¹⁰. Così il carcere, con le sue strutture vetuste, fatiscenti e inadeguate sotto molteplici profili¹¹, povero di risorse e di personale, organizzato in maniera tale da governare ogni

⁶ La Corte costituzionale lo aveva già affermato anticipando le scelte del legislatore penitenziario del 1975 quando aveva stabilito che la realizzazione della pretesa punitiva statale deve consentire un riesame dell'esecuzione della pena «al fine di accertare se in effetti la quantità di pena espia abbia o meno assolto positivamente al suo fine rieducativo»; un diritto – quello alla rieducazione – che «deve trovare nella legge una valida e ragionevole garanzia giurisdizionale» (Corte cost., 4 luglio 1974, n. 204). Detto in altri termini, per la Consulta la privazione della libertà non ha più ragion d'essere se il reo ha raggiunto i traguardi risocializzativi attesi.

⁷ L'uso della locuzione tra virgolette si deve al d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123 e sostituisce il termine «detenuto» ponendo l'accento sulla identità della persona reclusa e non sul suo *status*, che è momentaneo, transitorio e non la identifica in alcun modo.

⁸ E. FASSONE, *La pena detentiva in Italia dall'800 alla riforma penitenziaria*, Bologna, 1982, p. 152.

⁹ M. PAVARINI, *Dalla pena perduta alla pena ritrovata? Riflessioni su una "recherche"*, in *Rass. penit. e crimin.*, 2001, f. 1-3, p. 119.

¹⁰ Parla di «panico morale» M.L. TASSO, *Il diritto tollerante*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2004, p. 436 ss.

¹¹ I cambiamenti che l'avvento della Costituzione ha prodotto nel modo di intendere l'esecuzione della pena non hanno minimamente riguardato le strutture penitenziarie che, per la gran parte, sono le stesse dei tempi in cui il carcere aveva solo lo scopo di «contenere dei corpi»; e sono state «adattate» con gravi difficoltà al soddisfacimento delle esigenze di

aspetto della vita di chi è costretto ad abitarlo, si è trasformato in una sorta di “discarica sociale” (stranieri, tossicodipendenti, disagiati psichici, marginali in genere) dove si punta solo a custodire, facendo perdere ogni umanità, ogni diritto e con essi pure l’effettività della sanzione. Un carcere che mortifica la dignità di quanti vi sono reclusi¹², che ha effetti criminogeni e desocializzanti ed è incapace di offrire occasioni di cambiamento, non soltanto non consente di attingere gli scopi rieducativi attesi, ma neppure è in grado di soddisfare le istanze di prevenzione generale e di difesa sociale associate alla punizione; da tempo ha smarrito (o forse non ha mai esercitato) la sua forza dissuasiva verso i consociati¹³.

E se a questo aggiungiamo le scelte di politica criminale volte alla creazione di categorie di persone ritenute pericolose in ragione del tipo di reato commesso e che possono essere poste nella condizione di non nuocere soltanto attraverso l’imprigionamento, assistiamo a quella controriforma tutt’ora in atto, che ha creato nel carcere un perenne «stato di eccezione»¹⁴ che giustifica l’impiego di soluzioni *extra ordinem* in danno del godimento di qualunque diritto, anche di quelli ritenuti fondamentali: diritto all’identità personale, all’integrità fisica e alla salute, all’affettività e alla genitorialità, alla libera manifestazione del pensiero (solo per ricordarne alcuni)¹⁵. Il riferimento è ai regimi detentivi differenziati voluti dalla legislazione emergenziale dei primi anni ’90 del secolo scorso per contrastare forme di criminalità particolarmente efferate e gravi (in origine la sola criminalità di stampo mafioso e terroristicamente eversivo, oggi un coacervo di fattispecie della più varia natura e, di conseguenza, di “tipi d’autore”)¹⁶: si introducono presunzioni legali di pericolosità sociale dettate essenzialmente dal tipo di reato commesso che limitano, fino ad escluderlo, l’accesso a misure di favore, determinando un trattamento assai più rigido di quello ordinario, con amputazioni o distorsioni significative dei diritti dei ristretti tali da farli assomigliare a vuoti simulacri. Valga solo un breve cenno per comprendere l’impatto di questi regimi sulla vita delle persone reclusi: per i detenuti sottoposti al regime di cui all’art. 41-*bis* comma 2 ord. penit.¹⁷ sono sospese le attività trattamentali e vengono adottate misure di alta sicurezza, sia interna che esterna all’istituto, per impedire i collegamenti con l’associazione criminale di appartenenza: vivono in camere di pernottamento singole e i loro rapporti sociali sono ridotti a zero, non svolgono attività in comune, fruiscono del minimo di ore d’aria consentite in solitudine o al massimo in piccoli gruppi e hanno limitatissimi contatti, altamente controllati, con il mondo esterno. La loro condizione è definita di “carcere duro” e ha la durata di

vita delle persone private della libertà personale secondo i dettami dell’art. 27 comma 3 Cost. Gli artt. 5 e 6 ord. penit., da leggere congiuntamente agli artt. 6 e 7 del regolamento di esecuzione (d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230) descrivono le caratteristiche che dovrebbero avere gli ambienti detentivi, in molti casi, ancora oggi, non riscontrabili nella realtà.

¹² Per C. BECCARIA (*Dei delitti e delle pene*, § XX), non vi è libertà «ogni qual volta le leggi permettono che, in alcuni eventi, l’uomo cessi di essere persona e diventi cosa».

¹³ Sul tema, sia consentito un rinvio a L. CARACENI, *Meno carcere, più sicurezza sociale. L’apparente ossimoro che si cela dietro il finalismo rieducativo della pena*, in *Humanitas*, 2020, n. 1-2, p. 166 ss.

¹⁴ C. SCHMITT, *Teologia politica*, in C. SCHMITT, *Le categorie del politico*, Bologna, 1972, p. 34.

¹⁵ Per una panoramica sui diritti dei detenuti, cfr., volendo, L. CARACENI, *La mappa dei diritti delle persone detenute: distanze siderali tra utopia e realtà*, in R. BEZZI, F. OGGIONI (a cura di), *Educazione in carcere. Sguardi sulla complessità*, Milano, 2021, p. 132.

¹⁶ Si tratta del c.d. doppio binario penitenziario inaugurato attraverso l’introduzione dell’art. 4-*bis* ord. penit. che stabilisce regimi rigidi di accesso all’esecuzione extramuraria in caso di commissione di gravi delitti, fino a precludere la fruibilità di ogni misura “di favore” in presenza dei c.d. reati ostativi, fattispecie che per la loro natura fanno presumere l’esistenza di una pericolosità del condannato tale da escludere la possibilità di qualunque esecuzione fuori dal carcere: presunzione assoluta che, tuttavia, può essere superata nel caso in cui vi sia l’utile collaborazione con la giustizia (art. 58-*ter* ord. penit.) o, in assenza di collaborazione, la prova (offerta dal condannato) di non avere più collegamenti con il crimine organizzato, terroristicamente o eversivo, né che vi sia il pericolo che detti collegamenti potranno essere ripristinati. In argomento, anche per una panoramica sulle innumerevoli modifiche patite dalla norma che ne ha trasfigurato la *ratio* delle origini, v. R. ADORNO, *L’osservazione e il trattamento*, in F. DELLA CASA – G. GIOSTRA, *Manuale di diritto penitenziario*, 4° ed., Torino 2025, p. 48 ss.

¹⁷ I reati ostativi di cui al comma 1 dell’art. 4-*bis* ord. penit. determinano la sottoposizione del detenuto (anche di chi è in attesa di giudizio) al rigido regime *intra moenia* previsto dall’art. 41-*bis* comma 2 ord. penit. se sussistono gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica e ci sono elementi tali da far ritenere l’attualità dei legami con il crimine organizzato, terroristicamente o eversivo.

quattro anni, prorogabili per periodi ciascuno pari a due anni fino a quando permangono i rischi per l'ordine e la sicurezza pubblica¹⁸.

Non sono bastati i tanti interventi della Corte costituzionale che nel tempo hanno provato a correggere le storture più vistose determinate dai molteplici innesti controriformisti che si sono accaniti sul tessuto dell'ordinamento penitenziario¹⁹; non è servita nemmeno la pesante condanna patita dall'Italia ad opera della Corte Europea dei diritti dell'uomo²⁰ per violazione dell'art. 3 CEDU a causa delle gravi condizioni di sovraffollamento in cui sistematicamente versano le carceri italiane e che rendono la detenzione inumana e degradante. Oggi, purtroppo, il carcere è tornato a vivere una delle stagioni più drammatiche della storia recente: record (o quasi) di presenze negli istituti ordinari, oltretutto in quelli minorili (gli adulti detenuti sono più di 62.500, con una capienza regolamentare che supera di poco i 51.000 posti²¹, mentre i minorenni sono oramai oltre le 600 presenze)²²; tassi di sovraffollamento che in istituti come quello di San Vittore oltrepassano ampiamente il 200% e che rendono drammatiche le condizioni di vita, anche a causa della fatiscenza delle strutture, delle condizioni igieniche al limite, della patogenicità insita nella carcerazione e nella carenza di servizi sanitari adeguati; il 2024 è stato l'*annus horribilis* per i suicidi anche tra la polizia penitenziaria (triste record di 91 tra i detenuti e 7 tra gli agenti di polizia penitenziaria)²³ e il 2025 si preannuncia assai più nefasto con già 54 suicidi tra i detenuti nei primi otto mesi; gli eventi critici sono in forte aumento tra proteste, atti di autolesionismo e aggressioni; gli operatori penitenziari, sia per l'area sicurezza che trattamentale, sono in grave sofferenza per la mancanza di personale e la scarsità di risorse economiche da investire nelle attività di intervento rieducativo, così come la magistratura di sorveglianza fa fatica a svolgere il suo delicato compito stretta tra sempre maggiori incombenze e penuria di personale (anche amministrativo).

Questa situazione di crescente sofferenza che vivono le persone detenute e quanti in carcere lavorano è ulteriormente aggravata da recenti indicazioni operative nella gestione dell'ordine e della disciplina in carcere che lo stanno riportando indietro nel tempo, rimodellandolo secondo un approccio essenzialmente contenitivo-custodiale: a partire dalla c.d. circolare "Renoldi" che ha stabilito negli istituti un diverso regime tra sezioni a trattamento intensificato e sezioni ordinarie²⁴, la maggioranza delle persone ristrette – quelle destinate alle sezioni ordinarie – sono in regime di celle chiuse, vale a dire passano nelle camere di pernottamento fino a venti ore al giorno, se non sono dedite al lavoro o ad altre attività e in tempi di elevati tassi di sovraffollamento, combinati con le cattive condizioni di detenzione di cui siamo venute dicendo, si registrano quotidiane manifestazioni di protesta anche collettiva che stanno trasformando il carcere in una polveriera.

¹⁸ Cfr. F. GIANFILIPPI, *Organizzazione penitenziaria, ordine e sicurezza*, in F. DELLA CASA – G. GIOSTRA, *Manuale di diritto penitenziario*, cit., p. 179 ss.

¹⁹ Delle innumerevoli pronunce della Consulta se ne segnalano tre, per l'importanza che rivestono nel ridefinire il sistema penitenziario secondo i principi di umanità e di rieducazione della pena: Corte cost., 20 febbraio 2019, n. 99 a proposito del diritto alla salute; Corte cost., 26 febbraio 2020, n. 32 sul diritto al trattamento e alla rieducazione; Corte cost., 26 gennaio 2024, n. 10 in tema di tutela del diritto all'affettività.

²⁰ Corte eur. dir. uomo, 8 gennaio 2013, *Torreggiani v. Italia*.

²¹ Il numero dei posti effettivi disponibili, tenuto conto di strutture inutilizzate perché inagibili, in ristrutturazione o inadeguate ad ospitare detenuti sono poco più di 47.000, dunque con "un'eccedenza" di oltre 15.000 persone.

²² Gli ultimi dati diffusi dall'associazione Antigone (l'associazione che dal 1998 è autorizzata dal Ministero della giustizia a visitare gli istituti di pena per verificare le condizioni di detenzione e stilare un rapporto annuale) sottolineano come da settembre 2023, anno di approvazione del decreto Caivano (d.l. 15 settembre 2023, n. 123, conv. con modif. nella legge 13 novembre 2023, n. 159), gli ingressi nelle carceri minorili sono aumentati del 16,4% e se a ottobre 2022 i minori detenuti erano 392, a dicembre 2024 se ne contavano 590, per la gran parte (oltre il 60%) minorenni in attesa di giudizio. Cfr. rapporto Antigone di fine anno 2024 al link <https://www.antigone.it/upload2/uploads/docs/Reportfine2024.pdf>.

²³ Vedi il XXI rapporto Antigone al link <https://www.rapportoantigone.it/ventunesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/>.

²⁴ Circ. D.A.P., 18 luglio 2022 n. 3693/6143 rubricata *Circuito media sicurezza – Direttive per il rilancio del regime penitenziario e del trattamento penitenziario*.

2. Riforme e controriforme: la fallimentare opzione securitaria per fronteggiare l'“emergenza carceri” nei recenti interventi normativi.

All'orizzonte non si vedono iniziative volte a governare questa drammatica realtà; anzi, i più recenti provvedimenti legislativi prefigurano, se possibile, una ulteriore deriva, dei passi indietro rispetto ad alcuni traguardi raggiunti negli ultimi anni sulla strada di una esecuzione della pena che riduca il ricorso alla carcerazione. Lo spartiacque è rappresentato dalla sentenza Torreggiani del 2013 che ha imposto al nostro paese, con una pesante condanna per violazione dell'art. 3 CEDU²⁵, di adottare delle modifiche organiche al nostrano sistema penitenziario che ponessero fine a condizioni di detenzione equiparabili a tortura²⁶. E da quell'arresto è scaturita una stagione di proficuo dibattito e di provvedimenti (legislativi e non) che hanno riscritto alcune parti dell'ordinamento penitenziario e adottato modelli organizzativi meno ancorati ad un rigido approccio custodiale, capaci di ristabilire negli istituti, almeno per qualche anno, condizioni di vita più dignitose (seppur non ottimali). Il percorso di revisione del sistema è iniziato con il d.l. 23 dicembre 2013, n. 146 che ha dato immediata attuazione ai moniti della Corte europea²⁷, è proseguito con la stagione degli Stati generali dell'esecuzione penale²⁸ da cui è derivata la legge delega 23 giugno 2017, n. 103²⁹ culminata con la nomina della Commissione ministeriale incaricata di elaborare i decreti legislativi di attuazione della delega³⁰. Il proposito dietro queste iniziative era quello di mettere mano (come chiedevano i Giudici di Strasburgo) ad una revisione organica dell'ordinamento penitenziario che a quarant'anni dalla sua introduzione ne avrebbe dovuto consentire una effettiva realizzazione secondo i principi di umanità e di rieducazione della pena.

Va subito detto che lo scopo perseguito, purtroppo, è stato raggiunto solo in minima parte; i provvedimenti che hanno visto la luce³¹ non hanno accolto appieno le indicazioni della Commissione ministeriale, facendo perdere all'intervento di riforma il carattere di organicità³², anche se non è

²⁵ V. *retro*, nt. 20.

²⁶ La Corte, con una sentenza «pilota», ha ravvisato un sistematico problema di sovraffollamento nelle carceri italiane e “messo in mora” lo Stato chiedendo interventi strutturali entro un anno dall'arresto, interventi che dovevano riguardare i fattori ritenuti di maggiore impatto sulle inumane condizioni di detenzione riscontrate, a cominciare da un complesso di regole che favorisce (invece di renderlo eccezionale) il ricorso alla carcerazione financo nei confronti degli imputati. Inoltre, ha ravvisato la mancanza di un'adeguata tutela giurisdizionale per i detenuti che lamentino un'indebita compressione o negazione dei propri diritti e pure la previsione di rimedi compensativi per quanti ottengano il riconoscimento della violazione. Per un commento, v., fra i molti, F. VIGANÒ, *Sentenza pilota della Corte EDU sul sovraffollamento delle carceri italiane: il nostro paese chiamato all'adozione di rimedi strutturali entro il termine di un anno*, in *Dir. pen. cont.*, 9 gennaio 2013.

²⁷ Il provvedimento d'urgenza, poi convertito dal Parlamento con la legge 21 gennaio 2014, n. 10, conteneva *Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria*; in estrema sintesi, in merito alla tutela dei diritti dei detenuti, oltre alla creazione della figura del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, ha introdotto il reclamo giurisdizionale *ex art. 35-bis* ord. penit. e il rimedio compensativo di cui all'art. 35-*ter* ord. penit., mentre, ai fini del contenimento della popolazione ristretta, ha modificato le condizioni di accesso all'affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 comma 3-*bis* ord. penit.), stabilizzato l'esecuzione presso il domicilio *ex art. 1* legge 26 novembre 2010 n. 199, rafforzato l'impiego del braccialetto elettronico nell'esecuzione delle misure di “detenzione domestica” (art. 275-*bis* c.p.p.) e aggiunto, come congegno a tempo, una forma di liberazione anticipata speciale per coloro che avessero subito condizioni di detenzione inumane e degradanti (art. 4 d.l. 146/2013).

²⁸ Promossi nel 2015 dal Ministro della Giustizia Andrea Orlando hanno riunito attorno a diciotto tavoli tematici studiosi e operatori del settore; i risultati dei lavori dei singoli tavoli e il *Documento finale del Comitato di esperti* possono essere letti al seguente link: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_19.page.

²⁹ La parte della delega riferita al sistema penitenziario è contenuta nell'art. 1 comma 85, lett. a – v.

³⁰ La Commissione, presieduta dal prof. Glauco Giostra, è stata nominata con d.m. 19 luglio 2017.

³¹ D.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, recante la *Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni*; d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123, contenente la *Riforma dell'ordinamento penitenziario* e il d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 124, riguardante la *Riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario*.

³² L'unico intervento legislativo “compiuto” può essere considerato il d.lgs. 121/2018 che ha introdotto un modello penitenziario *ad hoc* per i minorenni; per un approfondimento, L. CARACENI - M.G. COPPETTA (a cura di), *L'esecuzione della pena nei confronti dei minorenni. Commento al d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121*, Torino, 2019. Gli altri presentano

mancato l'impatto positivo sulle condizioni di vita negli istituti³³, considerato che nel giro di un paio d'anni la pressione demografica è tornata a livelli accettabili³⁴. Ma si è trattato di benefici temporanei proprio a causa del mancato recepimento di alcune idee di fondo su cui era stato costruito il progetto di riforma e che avrebbero potuto determinare un significativo e duraturo cambio di passo rendendo più difficili i nostalgici *revirement* verso una concezione essenzialmente retributiva della pena ciclicamente osservati nei cinquant'anni di vita dell'ordinamento penitenziario.

A mero titolo esemplificativo, si segnala la mancata introduzione nell'art. 1 ord. penit. della previsione relativa alla c.d. sorveglianza dinamica³⁵, un modello organizzativo di gestione e utilizzazione degli spazi all'interno dell'istituto (camere di pernottamento, aree destinate alle attività trattamentali e ai servizi) che opta per una maggiore libertà di movimento dei reclusi (la permanenza nella camera di pernottamento è consentita soltanto per il riposo notturno). La vigilanza si fonda primariamente sulla conoscenza, da parte degli addetti alla custodia, delle persone ristrette e dei loro profili, più o meno elevati, di pericolosità attraverso l'osservazione delle dinamiche relazionali poste in essere; una conoscenza, in definitiva, legata all'andamento del percorso di recupero e tesa a prevenire le situazioni di rischio per la sicurezza. Si tratta di un tipo di sorveglianza che sottende l'idea di un carcere aperto, vivibile sia per chi vi è detenuto che per chi ci lavora, in grado, da un lato, di responsabilizzare il primo e, dall'altro, di valorizzare il ruolo del secondo, in particolare della polizia penitenziaria, addetta alla sorveglianza. Del resto, la stessa Corte europea aveva individuato nel regime a celle aperte uno strumento per adeguare il nostro sistema penitenziario agli standard ricavabili dall'art. 3 CEDU. Il mancato recepimento del modello nella riforma, comunque, non ne preclude l'adozione, anche se dipenderà dalle mutevoli "scelte politiche" dell'amministrazione penitenziaria: infatti, la vigilanza dinamica, già individuata grazie a due circolari ministeriali come la soluzione per alleggerire il peso della coabitazione nelle camere di pernottamento in un periodo di grave sovraffollamento³⁶, oggi, malgrado analoghe condizioni demografiche il regime aperto è praticato solo nelle sezioni a trattamento avanzato³⁷.

Si è tornati, dunque, ad un carcere nella sua connaturata dimensione di rigida chiusura, che in via prioritaria si preoccupa dei bisogni di custodia e di mantenimento dell'ordine, complici gli anni drammatici della pandemia da Covid-19 e le resistenze culturali (anche tra gli addetti ai lavori) verso un'esecuzione della pena che mette al centro la dignità dei reclusi e gli scopi risocializzativi imposti dalla Costituzione. L'idea radicata e ancora oggi difficile da estirpare è quella del carcere che sorveglia e rende inoffensivi i malvagi, il luogo del patimento meritato, dell'espiazione senza sconti della colpa; in sostanza, domina nell'immaginario collettivo l'approccio securitario, retributivo e

significative amputazioni rispetto alla proposta elaborata dalla Commissione incaricata: v. G. GIOSTRA, *La riforma penitenziaria: il lungo e tormentato cammino verso la Costituzione*, in *Dir. pen. cont.*, 2018, f. 4, p. 119 ss.

³³ Per una panoramica della novità, A. DELLA BELLA, *Riforma dell'ordinamento penitenziario: le novità in materia di assistenza sanitaria, vita detentiva e lavoro penitenziario*, in *Dir. pen. cont.*, 7 novembre 2018.

³⁴ Al 31 dicembre 2015 le presenze negli istituti penitenziari italiani erano scese a 52.164 (capienza regolamentare poco meno di 50.000), il numero più basso da quel 30 giugno 2010 quando venne lanciato l'allarme sovraffollamento con numeri record di oltre 69.000 detenuti (con una capienza massima che non raggiungeva i 46.000 posti disponibili); già dall'anno successivo il "contatore penitenziario" ha iniziato rapidamente a salire (con un momentaneo assestamento verso il basso durante gli anni della pandemia). Fonte: ufficio statistiche Ministero della giustizia.

³⁵ Il testo proposto dalla Commissione era il seguente: «la sorveglianza delle persone detenute avviene [...] con modalità tali da consentire ai detenuti e agli internati di trascorrere la maggior parte della giornata fuori dalle aree destinate al pernottamento anche al fine di favorire i rapporti interpersonali e l'osservazione del comportamento e della personalità». Cfr. COMMISSIONE GIOSTRA, *Il progetto di riforma penitenziaria*, Roma, 2019, p. 88 s.

³⁶ Ci si riferisce alle circ. D.A.P., 13 luglio 2013, n. 251644 e 23 ottobre 2015, n. 3663/6113 che hanno consentito l'applicazione di questo modello di vigilanza negli istituti a custodia attenuata, nelle sezioni ordinarie (di media sicurezza), con esclusione delle sezioni di alta sicurezza, dove le esigenze di controllo della pericolosità dei detenuti prevalgono su ogni altra.

³⁷ Dall'analisi condotta dall'ufficio del Garante nazionale (*Report analitico sul rispetto della dignità della persona privata della libertà personale*, p. 10), al 30 aprile 2025 il 21,7% dei ristretti sono collocati in sezioni a sorveglianza dinamica, una ragguardevole minoranza di 13.561 persone su un totale di 62.456 detenuti complessivi: https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/20250430_Analisi_dati_adulti.pdf.

mortificante dell'istituzione totale, capace di degradare la persona detenuta e spogiarla della sua dignità.

E i più recenti provvedimenti del Governo (adottati con il favore del Parlamento) sono emblematici di questa pericolosa deriva anticostituzionale e anticonvenzionale³⁸ che non solo non risolverà la drammatica situazione delle carceri, ma se possibile contribuirà ad aggravarla; ci si riferisce al cd. decreto “carcere sicuro”³⁹ e al famigerato decreto “sicurezza”⁴⁰. Le misure varate con il primo, assai composite⁴¹, non portano alcun beneficio immediato nell’ottica di superare le drammatiche condizioni di detenzione, nonostante la dichiarata urgenza⁴² e vi è da temere che non lo porteranno nemmeno in futuro. Per dirne una, la scelta che è stata fatta per «far fronte alla grave situazione di sovraffollamento degli istituti penitenziari» al fine di «aumentarne la capienza e garantire una migliore condizione di vita»⁴³ è la nomina di un commissario straordinario per l’edilizia penitenziaria: oltre ai tempi lunghi e ai costi elevati di realizzazione delle nuove strutture o di adeguamento di quelle esistenti (sempre che si vogliano creare ambienti di vita degni di questo nome)⁴⁴, a non convincere è l’approccio adottato per risolvere il problema, poiché nuove carceri non vuol dire riduzione delle presenze; semmai il contrario in tempi di nefasto populismo penale per cui il ricorso all’imprigionamento sembra essere la soluzione per ogni malessere sociale⁴⁵. Ed è esattamente l’impostazione che emerge dal secondo

³⁸ Non tarderanno ad arrivare nuove condanne della Corte europea dei diritti dell’uomo per le inumane condizioni di vita nelle “patrie galere”: è del 24 aprile 2025 il comunicato del Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d’Europa (CPT) nel quale si esprime profonda preoccupazione per il significativo aumento del sovraffollamento delle carceri nel 2024 in alcuni paesi dell’Europa occidentale tra cui l’Italia e in cui esorta i governi ad adottare misure risolutive per affrontare la situazione.

³⁹ D.l. 4 luglio 2024, n. 92, conv. con modif. nella legge 8 agosto 2024, n. 112; v. in argomento, M. RUOTOLO, *Riflessioni sui possibili margini di intervento parlamentare in sede di conversione del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 (decreto carcere)*. *Appunti a prima lettura*, in *Sist. penale*, 11 luglio 2024; R. MASTROTOTARO, *Osservazioni sulle misure urgenti in materia penitenziaria introdotte dal d.l. 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, in l. 8 agosto 2024, n. 112*, in *Proc. pen. giust.*, 2025, f. 2, p. 325 ss.

⁴⁰ D.l. 11 aprile 2025, n. 48, conv. nella legge 9 giugno 2025, n. 80.; sul discutibile percorso legislativo del decreto, nato come disegno di legge e poi improvvisamente trasformato in decreto legge, cfr. le osservazioni critiche di E. DOLCINI, *Un paese meno sicuro per effetto del decreto-legge sicurezza*, in *Sist. penale*, 15 maggio 2025 e G. GIOSTRA, *È “necessario e urgente” rifondare il d.l. sicurezza*, in *Sist. penale*, 29 aprile 2025.

⁴¹ Per restare nell’ambito dell’esecuzione della pena, si va dalle norme riguardanti l’incremento, le indennità e la formazione del personale penitenziario, alla nomina del commissario straordinario per l’edilizia penitenziaria, passando per la nuova disciplina per la concessione della liberazione anticipata e per le modifiche riguardanti la corrispondenza telefonica dei detenuti, per le disposizioni relative alle semplificazioni in materia di misure alternative alla detenzione e di misure di sicurezza, fino al divieto di accesso ai programmi di giustizia riparativa per i detenuti sottoposti al regime del carcere duro (art. 41-*bis* comma 2 ord. penit.).

⁴² Addirittura alcune disposizioni, a distanza di un anno dalla loro adozione, non sono nemmeno entrate in vigore, mancando i decreti attuativi che avrebbero dovuto essere emanati entro sei mesi: ci si riferisce, in particolare agli interventi riguardanti l’ampliamento della corrispondenza telefonica (art. 6 d.l. 92/2024) e la creazione di un elenco di strutture residenziali per l’accoglienza e il reinserimento sociale dei detenuti (art. 8 d.l. 92/2024).

⁴³ Cfr. la *Relazione tecnica* al d.d.l. di conversione del d.l. 92/2024.

⁴⁴ Il programma carceri presentato dal Commissario straordinario per il triennio 2025-2027 (lo si può leggere all’indirizzo https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/csc_programma_edilizia_pen_2025_2027.pdf) prevede due linee di intervento per un aumento complessivo dei posti a disposizione dei detenuti di 2744 unità: ristrutturazione, adeguamento normativo e messa in sicurezza delle strutture esistenti (800 posti in più per un costo di 37 milioni di euro); ampliamenti tramite moduli prefabbricati e nuovi padiglioni (1944 posti per un costo di 232 milioni di euro). Una ulteriore linea di intervento è rappresentata dal recupero delle camere ad uso detentivo attualmente non agibili, per un totale di 4477 posti (costo di poco più di 144 milioni di euro). Complessivamente dunque si conta di avere disponibili nel giro di due-tre anni circa 7000 posti e considerati gli indici di crescita degli ultimi tempi (oltre mille detenuti in più all’anno, con picchi anche di oltre 4000 tra il 2022 e il 2023) siamo ben al di sotto del fabbisogno e l’operazione prevista non produrrà un miglioramento significativo delle condizioni di detenzione, perché, al di là dei numeri, non è la sola quantità di spazio a rendere l’esecuzione umana e dignitosa, ma la qualità dell’ambiente vitale anche dal punto di vista architettonico, qualità che non si può certamente associare alla scelta di ricorrere, per le nuove strutture, a moduli prefabbricati!

⁴⁵ Come ricorda la Raccomandazione R(99)22 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, adottata il 30 settembre 1999 e riguardante il sovraffollamento carcerario, tra i rimedi per farvi fronte non figura la costruzione di nuove strutture penitenziarie, ritenuta inappropriata « *as it is generally unlikely to offer a lasting solution to the problem of overcrowding* » (art. 1, § 2); invero, quando sono stati intrapresi vasti programmi di costruzione di nuovi penitenziari, la misura si è

provvedimento governativo, il quale si prefigge di risolvere l'emergenza carceri ricorrendo ancora una volta allo strumentario penale. Al di là degli interventi *spot* in materia di lavoro penitenziario sulla cui efficacia è lecito nutrire seri dubbi⁴⁶, il decreto 48/2025 si preoccupa essenzialmente di rafforzare la sicurezza degli istituti penitenziari non certo attraverso misure idonee a risolvere le cause delle drammatiche condizioni in cui sono ridotte migliaia di persone, ma criminalizzando i comportamenti che quelle condizioni vorrebbero stigmatizzare. Con una aggravante speciale per il delitto di istigazione a disobbedire alle leggi qualora sia «commesso all'interno di un istituto penitenziario ovvero a mezzo di scritti o comunicazioni diretti a persone detenute» (art. 415 comma 2 c.p.) e con la nuova fattispecie incriminatrice di rivolta all'interno di un istituto penitenziario (art. 415-*bis* c.p.) che può essere integrata sia mediante atti di violenza o minaccia o di resistenza all'esecuzione degli ordini impartiti per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza, sia con condotte di resistenza passiva, si vuole ridurre al silenzio ogni forma di protesta all'interno degli istituti, sanzionando penalmente anche atti che, pur non connotati da violenza (rifiuto del cibo, rifiuto dell'ora d'aria e simili) restano l'ultima risorsa per reagire e denunciare condizioni di vita contrarie alla legge e indegne di un paese civile. Insomma, nemmeno la libera manifestazione del pensiero o azioni dimostrative non violente saranno più ammesse: si vuole in sostanza che sul carcere scenda un silenzio tombale, che torni ad essere nel senso proprio del termine quell'istituzione totale che attraverso l'isolamento, l'uso della forza fisica e dei mezzi di contenzione punta a frantumare la personalità, l'individualità, a controllare le persone mettendole nella condizione (solo ipotetica) di non nuocere. L'utopia della sicurezza che si tende ad associare alla segregazione totale è il frutto del paradosso dell'inflessibilità; nella realtà il paradigma carcerario funziona esattamente all'opposto: esiste la convinzione che se tutti i condannati spiassero la pena "fino in fondo", senza sconti, questo, oltre a contenere la pericolosità del reo, fungerebbe da monito verso i consociati, dissuadendoli dal tenere comportamenti vietati. In verità, la storia della penalità dimostra la fallacia dell'assunto: reclusione, ergastolo, financo la pena di morte non hanno eliminato, né ridotto la criminalità e non hanno dissuaso nessuno dal delinquere, men che meno il reo. Anzi, è proprio l'inflessibilità a rendere il carcere inefficace in una prospettiva di difesa sociale⁴⁷, perché lo rende disumano e disinteressato alla sorte delle persone recluse. È uno strumento "rozzo" che non fa distinzioni: può essere applicato

rivelata addirittura controproducente, perché «si è spesso registrato, parallelamente all'aumentata ricettività, un incremento della popolazione carceraria»: G. GIOSTRA, *Questione carceraria, insicurezza sociale e populismo penale*, in *Quest. giust.*, 26 giugno 2014, p. 1.

⁴⁶ Due sono le misure introdotte per potenziare il lavoro dei detenuti, uno degli elementi fondamentali sia per dare senso al tempo vuoto della reclusione, sia per il recupero e il reinserimento: con la prima si estendono alcune agevolazioni già previste per le aziende che investono negli istituti penitenziari, anche alle aziende che impiegano lavoratori detenuti in misura alternativa o ammessi al lavoro all'esterno (art. 35 d.l. 48/2025) e si consente per gli stessi detenuti-lavoratori la possibilità di assumere in apprendistato professionalizzante (art. 36 d.l. 48/2025); l'efficacia di questi interventi dipenderà ovviamente dalla volontà delle aziende di investire sulle persone detenute. Con la seconda si prevede una delega al Governo, da esercitare entro un anno, per una revisione dell'organizzazione del lavoro intramurario, secondo alcuni principi tra cui la valorizzazione della « sussidiarietà orizzontale attuando iniziative di promozione del lavoro dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario e incoraggiando l'interazione con l'iniziativa economica privata»; la semplificazione delle relazioni tra le imprese e le strutture carcerarie per favorire, ove possibile, l'interazione tra datori di lavoro privati e la direzione dell'istituto; la possibilità per l'amministrazione penitenziaria di apprestare, in attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, modelli organizzativi di cogestione, privi di rapporti sinallagmatici (art. 37 d.l. 48/2025). Oltre al fatto che suscita un certo scorcio l'inserimento di una delega all'interno di un decreto legge giustificato dall'urgenza (F. PALAZZO, *Decreto sicurezza e questione carceraria*, in *Sist. penale*, 1° maggio 2025, p. 3), spiace ancora una volta constatare come questioni centrali per la qualità della vita delle persone ristrette siano rimesse al "futuribile": che entro un anno il Governo emani i decreti delegati e che, a loro volta, i decreti trovino terreno fertile per l'attuazione, dipendendo sostanzialmente dalla buona volontà tanto delle aziende (investire nel lavoro penitenziario) che dell'amministrazione penitenziaria (creare le condizioni per l'investimento); fattori che, storicamente non sono risultati significativi.

⁴⁷ Lo dimostrano i dati statistici a proposito della recidiva, che presenta tassi molto elevati proprio nei casi di condannati che spiano interamente la pena, senza aver mai usufruito di alcun beneficio penitenziario. Cfr. F. LEONARDI, *Le misure alternative alla detenzione tra reinserimento sociale e abbattimento della recidiva*, in *Rass. penit. e crimin.*, 2007, f. 2, pp. 7 ss.

«senza alcuna duttilità e flessibilità e senza la minima capacità di adattamento alla complessità e varietà del reale»⁴⁸. Per il nostro sistema sanzionatorio, di marca carcerocentrica, l'autore del reato è irrilevante, è il «supporto vivente affinché si renda visibile il contrappasso, vale a dire la corrispondenza analogica [...] fra reato e pena. Il diritto penale non fa un progetto sulle persone: rende la persona che ha commesso il reato portatrice dell'entità aritmetica di pena detentiva che dovrebbe simbolicamente manifestare la gravità del fatto anti-giuridico e colpevole»⁴⁹. Da questa equazione traspare la disumanità di una risposta penale di pura reclusione, perché induce una sofferenza che genera la percezione di un'ingiustizia, di una sproporzione tra offesa arrecata e punizione subita. Una pena risponde al senso di giustizia (e non all'istinto di vendetta), può essere inflessibile e perciò considerata effettiva ed efficace nella misura in cui venga percepita come tale non solo dalla collettività, ma anche dal condannato. Solo così si può pensare di rieducare, di recuperare il condannato alla vita libera: se la pena perde il suo carattere di umanità anche l'obiettivo della rieducazione sarà inesorabilmente compromesso e con esso quella sicurezza sociale in nome della quale si esercita il potere di punire.

3. La prospettiva di un "carcere umano" come extrema ratio: potenzialità e limiti di percorsi riparativi fuori e dentro le mura.

La scommessa rieducativa si gioca sulla rottura della rigida separatezza fisica, sociale e financo culturale tra carcere e società. La prigione è stata pensata e viene percepita come il luogo della sofferenza espiata in segreto: la topografia penitenziaria la colloca lontano dalla città, a simboleggiare una sorta di "straniamento civile". Oggi più che mai questa concezione è fortemente radicata e praticata nelle scelte di politica criminale e penitenziaria, ma per andare verso un'esecuzione che recuperi la dignità, l'umanità delle persone reclusi, questo modello va superato. Nella prospettiva della risocializzazione, la punizione non deve mai determinare forme di esclusione; anzi è preciso dovere dello Stato rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto le opportunità di risocializzazione del condannato (parafrasando l'art. 3 della Costituzione), impediscono alla pena di svolgere la funzione rieducativa che le viene assegnata. Così, alla durezza dell'azione di contenimento dei corpi attraverso l'imprigionamento andrebbero contrapposte soluzioni sanzionatorie individualizzate, che promuovano la persona liberandola dalla soggezione e dall'alienazione, che tengano conto dei suoi bisogni e rispettino i suoi diritti.

L'obiettivo del recupero impone di ripensare l'esecuzione della pena come un sistema aperto, inclusivo, una sorta di percorso lungo il quale il condannato è stimolato a riconquistare un proprio ruolo, ad acquisire gli strumenti per sviluppare la capacità di apprezzare e rispettare i valori attorno ai quali si riconosce la comunità, di cui è un componente imprescindibile. Va superata l'idea della inflessibilità del carcere e dell'integrale espiazione, riconoscendo al detenuto il diritto ad un riesame della pretesa punitiva dello Stato per verificare se il periodo di detenzione espiato abbia o meno assolto al fine rieducativo⁵⁰, senza che venga considerato come un cedimento rispetto all'effettività, alla certezza della pena. Il principio rieducativo consacrato nell'art. 27 comma 3 della Costituzione postula l'offerta di *chances* riabilitative, che possano tradursi anche in moduli esecutivi personalizzati che, pur senza sacrificare totalmente la componente retributiva associata alla punizione, favoriscano la responsabilizzazione. Il tempo della pena non deve mai essere una sorta di *time out* esistenziale, ma un tempo di opportunità per un ritrovamento di sé e di un proprio ruolo sociale⁵¹.

Un simile modello esecutivo funziona soltanto se immaginiamo un archetipo penitenziario che coinvolga la collettività nell'inflizione della punizione, reinsaldando relazioni e legami che il reato inevitabilmente recide. E, in questa prospettiva, cambia il baricentro sanzionatorio che non è più la

⁴⁸ L. MANCONI – S. ANASTASIA – V. CALDERONE – F. RESTA, *Abolire il carcere. Una ragionevole proposta per la sicurezza dei cittadini*, Milano, 2015, p. 9.

⁴⁹ L. EUSEBI, *Appunti critici su un dogma: prevenzione mediante retribuzione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, p. 1166.

⁵⁰ Corte cost., 27 giugno 1974, n. 204, cit.

⁵¹ Così, il *Documento finale del Comitato di esperti degli Stati Generali dell'esecuzione penale*, cit., pp. 9-10.

sola detenzione, ma un impianto di misure penali extramurarie che releghi il carcere in una effettiva dimensione di marginalità, riservato alle situazioni in cui la pericolosità del reo non può essere in altro modo neutralizzata. Perché la pace sociale, la sicurezza collettiva non si ottiene attraverso la sola contenzione; piuttosto dipende dalle effettive possibilità di impegno e di recupero che la comunità dei liberi è disposta a concedere. La partecipazione della comunità all'esecuzione della pena può servire al condannato per sviluppare dei legami reali, per riappropriarsi di una identità che lo riporti al centro dell'interesse collettivo⁵², sempreché da parte del reo ci sia la disponibilità a restituire, a ristorare, a ricucire la frattura che il suo comportamento ha prodotto. Tra condannato e società civile si dovrebbe creare una sorta di relazione di "reciprocità" che, da un lato, serve a rafforzare il senso di responsabilità del primo, a recuperare il significato di legalità, di rispetto del patto sociale; dall'altro, serve alla collettività ferita, spaventata per vedere riconosciuti i suoi bisogni, le sue istanze di giustizia. Se l'obiettivo ultimo perseguito attraverso il castigo è scongiurare la commissione di nuovi reati, rinnovare il patto sociale può essere visto come uno strumento più efficace del carcere in un'ottica di sicurezza e di difesa sociale: un atteggiamento costruttivo del reo, a cui si accompagna un corrispondente atteggiamento di apertura della comunità permettono di ricomporre quella conflittualità su cui più facilmente possono radicarsi futuri comportamenti criminali.

E il paradigma riparativo codificato oggi nel d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia)⁵³ si innesta perfettamente dentro questa nuova dimensione dell'esecuzione penale, promuovendo un modello di giustizia che interviene sul conflitto originato dal reato avvalendosi di metodi comunicativo-dialogici per ricostruire una relazione interrotta, per affrontare il danno prodotto coinvolgendo tutti coloro che ne sono influenzati, al fine di raggiungere, con l'aiuto di un facilitatore, una comprensione comune e un accordo su come l'illecito può essere riparato e la giustizia ristabilita⁵⁴. Certo, potrebbe apparire paradossale ragionare in termini riparativi nella fase di esecuzione della pena, dentro dinamiche che puntano prioritariamente a separare, dividere, estraniare, che non tendono a risolvere i conflitti, semmai ad inasprirli. E verrebbe anche da dire che a questo stadio si è fuori tempo massimo per il dialogo, per il riconoscimento reciproco, quando le responsabilità sono state accertate e i colpevoli puniti, quando l'offesa prodotta è già stata "vendicata", quando la "giustizia della spada" ha già retribuito il male cagionato attraverso la punizione del suo autore e magari ha provveduto pure a risarcire chi quel male ha patito. Anzi, potrebbe apparire come un controsenso, «"consumare" un intero processo, con l'esacerbazione del conflitto interpersonale che esso comporta, per poi prospettare un esito conciliativo»⁵⁵. In verità, è proprio quando il tempo del processo è esaurito e inizia il tempo della pena che il paradigma riparativo può riacquistare senso; perché i tempi del processo raramente collimano con quelli della giustizia riparativa, mentre questi ultimi più facilmente possono armonizzarsi con i tempi dell'esecuzione, con il tempo vuoto e di perenne attesa del carcere.

Ci si dovrebbe anche chiedere se "quando tutto è compiuto" ha senso avviare un percorso riparativo per quanti sono stati coinvolti nella vicenda giudiziaria e la risposta è sì: per l'autore dell'offesa, i programmi riparativi dialogano più facilmente con gli obiettivi responsabilizzanti, di promozione della persona e di recupero sociale che si vogliamo attingere con la punizione; per la vittima, la distanza dal fatto e dal danno subito, l'aver raggiunto un risultato attraverso il processo – anche se non sempre appagante –, può consentirle di "rimettersi in gioco" (pur con la fatica di riaprire vecchie

⁵² Cfr. la Raccomandazione R(92)16 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, adottata il 19 ottobre 1992 e relativa alle *Regole europee sulle sanzioni e misure alternative alla detenzione*.

⁵³ In letteratura, sul tema, v. per tutti G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, Milano, 2003, *passim*. La definizione di giustizia riparativa che si ricava dall' art. 42, comma 1, lett. a d.lgs. 150/2022 ci dice che è tale «ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come l'autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore».

⁵⁴ Sulle potenzialità del ricorso a pratiche riparative come strumenti alternativi di risposta al reato e di riduzione del ricorso alla carcerazione, cfr. l'art. 15 della Raccomandazione R(99)22 in tema di sovraffollamento (v. *sub* nota 45).

⁵⁵ F. PALAZZO, *Giustizia riparativa e giustizia punitiva*, in G. MANNOZZI, G.A. LODIGIANI (a cura di), *Giustizia riparativa*, Bologna, 2015, p. 76.

ferite) e trovare spazi che il processo non offre: ottenere ascolto, dare un senso al proprio dolore, avere ristoro per la sofferenza patita che difficilmente il risarcimento economico e la punizione del responsabile del danno concedono⁵⁶; infine, per la comunità, il ricorso al paradigma riparativo una volta che la pena è stata inflitta favorisce la costruzione di un rinnovato rapporto di fiducia nei confronti del reo, consente di riconoscerlo come persona, come membro imprescindibile del patto sociale, superando lo stigma che lo inchioda a ciò che ha commesso. Per la società civile, le pratiche riparative in esecuzione possono acquistare un grande significato e produrre effetti trasformativi sullo stesso concetto di giustizia, dacché vengono avvertite come meno dirompenti nel rapporto con gli strumenti di intervento della giustizia tradizionale, non vengono percepite come un modo per “aggirare” la punizione. In sostanza, se intendiamo bene il valore del paradigma riparativo, orientato a rendere gli interessati (autore, vittima e comunità) protagonisti consapevoli, liberi e attivi nella risoluzione delle questioni generate dal reato, i programmi attuati in esecuzione possono favorire una reale ricomposizione del conflitto, una adesione alla legge da parte del reo che non è altro che la finalità preventiva assegnata alla pena: in fase esecutiva riparazione e rieducazione possono saldarsi⁵⁷. E, in effetti, una “dimensione riparatoria” non è estranea al mondo dell’esecuzione penale già prima della riforma Cartabia e più di una norma penitenziaria la attesta: l’art. 13 comma 3 ord. penit., ad esempio, a proposito delle attività di osservazione e trattamento, prevede che «è offerta all’interessato l’opportunità di una riflessione sul fatto criminoso commesso, sulle motivazioni e sulle conseguenze prodotte, in particolare per la vittima, nonché sulle possibili azioni di riparazione» e di analogo tenore l’art. 27 comma 1 reg. esec. evidenzia come durante l’osservazione «viene espletata, con il condannato o l’internato, una riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l’interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa». Azioni d’impronta riparatoria, inoltre, accompagnano l’esecuzione delle misure *extra moenia*: la partecipazione a progetti di pubblica utilità (art. 20-ter ord. penit.) e le attività a titolo volontario e gratuito a sostegno delle famiglie delle vittime previste per il lavoro all’esterno (art. 21 comma 4-ter ord. penit.) o ancora le prescrizioni «in favore della vittima del suo reato» nell’affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 comma 7 ord. penit.). Anzi, sempre più le misure alternative alla detenzione hanno contenuti prestazionali a beneficio delle vittime e della comunità, modellandosi, però, secondo la logica della “riparazione” più che della “riabilitazione” insita nella funzione rieducativa della pena. In effetti, vi è una differenza da non sottovalutare tra la logica riparatoria e il paradigma riparativo: la prima è connotata al sistema di giustizia tradizionale che si fa carico pure dei bisogni della vittima e prova a soddisfarli attraverso obblighi prestazionali imposti al reo dall’autorità, sempre in un’ottica sanzionatoria; viceversa, il secondo «si spoglia della dimensione autoritativa in favore di quella volontaristica [...] consegna alla persona un ruolo attivo nella costruzione del percorso e degli esiti, abdica alla pretesa sanzionatoria per mettere al centro la riparazione dell’offesa»⁵⁸. E l’apertura che la riforma Cartabia concede ai programmi di giustizia riparativa in fase esecutiva sembra portare nella prima direzione, cioè verso l’affermarsi di un paradigma vittimario come sanzione aggiuntiva: il reo perderebbe la sua centralità a favore della vittima che acquisterebbe un ruolo nella definizione della pena (delle sue modalità esecutive). L’accesso ai benefici, insomma, non dipenderebbe più dai progressi ottenuti dal condannato sulla strada della “riabilitazione sociale”, ma dalla sua disponibilità ad “adoperarsi” in favore di quanti sono stati toccati dal reato. Una deriva da evitare perché non solo tradirebbe il senso della pena, ma quello più profondo della *restorative justice*.

⁵⁶ C. MAZZUCATO, *La giustizia dell’incontro*, in G. BERTAGNA, A. CERETTI, C. MAZZUCATO (a cura di), *Il libro dell’incontro. Vittime e responsabili della lotta armata a confronto*, Il Saggiatore, Milano, 2015, p. 260 ss.

⁵⁷ M. BORTOLATO, *La riforma Cartabia: la disciplina organica della giustizia riparativa. Un primo sguardo al nuovo decreto legislativo*, in *Quest. giust.*, 2023, f. 2, p. 132, parla di passaggio dalla pena classica alla pena interrelazionale; il paradigma rieducativo ne esce rinnovato perché «solo la pena agita rieduca veramente».

⁵⁸ V. BONINI, *La giustizia riparativa: soggetti, parametri ed effetti*, in R.M. GERACI (a cura di), *La giustizia penale dopo la c.d. Riforma Cartabia*, Torino, 2024, p. 575.

Ed è con questa attenzione che vanno lette le scarse disposizioni dedicate alla giustizia riparativa in fase esecutiva, malgrado la robusta codificazione che si ricava dagli artt. 42-66 d.lgs. 150/2022⁵⁹. Sono tre in tutto le norme dell'ordinamento penitenziario sulle quali si è intervenuti: l'aggiunta del comma 4 nell'art. 13, l'inserimento del nuovo art. 15-*bis* e l'interpolazione nel comma 12 dell'art. 47. L'art. 13 comma 4 ord. penit., disposizione di portata generale, manifesta il favore che il legislatore riserva ai programmi di giustizia riparativa nella costruzione di un progetto individualizzato di intervento rieducativo e l'accesso ai programmi, ai sensi dell'art. 15-*bis* comma 1 ord. penit., può avvenire in ogni tempo, su impulso dell'autorità giudiziaria (la magistratura di sorveglianza), «previa adeguata informazione e su base volontaria». Il successivo comma 2 stabilisce poi le ricadute *in bonam partem* tanto della partecipazione ai programmi riparativi che degli esiti raggiunti: sono valutati per l'accesso ad una delle misure alternative alla detenzione, per l'assegnazione al lavoro all'esterno e per la concessione dei permessi premio, mentre nessun impatto sull'andamento della carcerazione potranno avere la mancata effettuazione del programma, la sua interruzione o il mancato raggiungimento di un esito. Dunque, l'innesto di percorsi riparativi sull'esecuzione della pena può accelerare il recupero del reo, ma sarà necessario evitare che le opportunità riparative non si trasformino in ulteriori elementi del trattamento, distorcendone i caratteri e forzandone le garanzie. Il rischio è che la libera e consapevole adesione a questi percorsi alternativi non sia una scelta del condannato, ma ancora una volta un'imposizione dell'autorità che, ritenendola comunque un'esperienza utile nell'economia del progetto di reinserimento, spinga il reo a parteciparvi, anche a prescindere dal suo volere. In effetti, la realizzazione concreta del percorso di riadattamento del condannato alla vita sociale è segnata: tempi, contenuti e forme del trattamento sono stabiliti da altri. È vero: il trattamento non è obbligatorio, ma nella realtà finisce per esserlo, poiché risente di quella coattività intrinseca che caratterizza ogni rapporto con l'autorità dentro il carcere e che trasforma un diritto in onere il cui adempimento è visto esclusivamente come funzionale al raggiungimento di un vantaggio. Per la libertà i condannati sono disposti a tutto, anche ad accettare condizioni che non vorrebbero, perché solo a caro prezzo possono sottrarsi all'offerta rieducativa che l'amministrazione penitenziaria fornisce: la risposta positiva della persona ristretta al trattamento predisposto nei suoi confronti è il principale indicatore per poter ottenere una qualche misura di favore⁶⁰. Queste possibili derive sono evidenti anche nei ritocchi all'art. 47 comma 12, secondo periodo ord. penit., che, ai fini della declaratoria di estinzione della pena al termine dell'affidamento in prova al servizio sociale consente di valutare lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa e dell'eventuale esito raggiunto, evenienza che può realizzarsi nel momento in cui la pratica riparativa diventi prescrizione (quindi contenuto, obbligo di fare) dell'affidamento in prova; e le prescrizioni, si sa, sono imposte dall'autorità che, così facendo piega alle esigenze della rieducazione pratiche ad altro vocate, oltretutto rinunciando a quella consensualità, libertà e volontarietà che ne sono tratto distintivo.

Il paradigma riparativo viene ancora una volta costretto nelle maglie di un approccio punitivo duale, che continua a contrapporre il bene al male, che impone l'obbedienza nella logica del premio secondo

⁵⁹ Accogliendo una nozione ampia di giustizia riparativa (possibile in ogni tempo, con una amplissima gamma di programmi, per ogni reato, per chiunque vi abbia interesse, qualunque sia l'esito del processo penale), il legislatore ha definito nozione, principi, programmi, criteri di accesso, garanzie, persone legittimate a partecipare, modalità di svolgimento dei programmi e valutazione dei suoi esiti. In particolare la sua attenzione è stata prioritariamente rivolta a delinearne le intersezioni con il processo penale, al fine di impedire dannose interferenze reciproche. Ne emerge un rapporto di complementarità tra i due modelli: il processo penale, compresa la fase esecutiva, si presta a promuovere l'avvio di percorsi riparativi, rimessi alla volontà concorde e libera degli interessati e a sua volta l'intervento riparativo «si innesta sul processo penale, ma segue regole divaricate, poiché divaricati sono i suoi fini»: A. PRESUTTI, *Aspettative e ambizioni del paradigma riparativo codificato*, in *Sistema pen.*, 11 novembre 2022, p. 10. Per un approfondimento, cfr. C. CESARI, *Giustizia riparativa e rito penale: tensioni e opportunità della giustizia penale integrata*, Relazione al Convegno dell'Associazione tra gli Studiosi del Processo Penale "G.D. Pisapia", Milano, 12/14 dicembre 2024 (in corso di pubblicazione).

⁶⁰ Si veda, ad esempio, la liberazione anticipata, lo sconto di pena che viene concesso al condannato che «abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione» e «quale riconoscimento di tale partecipazione» (art. 54 ord. penit.).

il binomio ricompensa-punizione, nella consueta dimensione deresponsabilizzante e mortificante la dignità della persona ristretta. Così si rischia di smarrire il valore-aggiunto che la giustizia riparativa porta con sé: privilegiare un atteggiamento di ascolto, di dialogo, di promozione della persona e delle sue qualità, di assunzione di responsabilità e di adesione consapevole – non “estorta” – alle regole della convivenza. Un valore aggiunto che potrebbe cambiare anche la dimensione *intra moenia* della pena, soprattutto contribuire a governare con altro approccio la conflittualità che contrassegna la vita dentro: le pratiche riparative rappresentano un nuovo modello di giustizia che si propone «un’inversione culturale per costruire e restaurare relazioni umane conformi al bene», per promuovere contesti di vita pacifici, giusti ed inclusivi, che siano liberi dalla paura e dalla violenza⁶¹. Si profila così una nuova visione pure dell’esecuzione *intra moenia*, auspicata dalle fonti normative sovranazionali⁶², ma che purtroppo non è stata recepita nel d.lgs. n. 150 del 2022 attraverso il riconoscimento dell’essenza paradigmatica della giustizia riparativa e il suo ruolo “culturale”: offrire occasioni e metodi che permettano di governare la dimensione conflittuale che attraversa l’esperienza umana, riconoscere, affrontare e superare i contrasti, imparare a gestirne le conseguenze e ricostruire un clima di fiducia reciproca, essenziali per ripristinare la condivisione di regole comuni di convivenza da cui deriva la sicurezza collettiva. Sarebbe stata l’occasione per gettare le basi per la costruzione di un carcere “più umano” rispondente ai valori espressi nell’art. 27 comma 3 Cost., perché il carcere è luogo di conflitto, sempre più esacerbato dalle inumane condizioni di vita. Certo, ci sono le sperimentazioni fatte negli anni⁶³, ma la codificazione di un diverso modo di intendere la custodia delle persone recluse avrebbe consentito di ripensare il carcere negli spazi, nelle dinamiche relazionali, nei modelli di gestione dell’ordine e della disciplina⁶⁴; per questo non bastano le *best practices* e i tanti piccoli interventi di *maquillage* normativo fatti in questi cinquant’anni di vita dell’ordinamento penitenziario; entrambi possono servire a mascherare – malamente per la verità – le ferite profonde che sfigurano il sistema penitenziario, ma non possono ridisegnare il volto costituzionale della pena⁶⁵.

⁶¹ Su questa declinazione del paradigma riparativo, v. P. PATRIZI, *Introduzione*, in P. PATRIZI (a cura di), *La giustizia riparativa. Psicologia e diritto per il benessere di persone e comunità*, Roma, 2024, p. 21 ss.

⁶² In questo senso, v. la Raccomandazione R(2018)8 – adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa il 3 ottobre 2018 – sulla giustizia riparativa in materia penale, che all’art. 60 suggerisce il ricorso a pratiche di giustizia riparativa come strumento generalizzato di risoluzione dei conflitti e fa espresso riferimento ai conflitti «tra detenuti e operatori penitenziari, tra detenuti, o tra gli operatori dei servizi di *probation* e gli autori dell’illecito affidati alla loro sorveglianza»; oppure all’art. 61 rileva l’importanza dei programmi di *restorative justice* per creare e mantenere le relazioni, tra i detenuti, tra i detenuti e le loro famiglie o tra i detenuti e gli operatori penitenziari in modo da «costruire una cultura riparativa all’interno di tali organizzazioni».

⁶³ Progetti d’impronta riparativa sono stati impiegati in particolare per intervenire sulle conflittualità generate dalla condizione di detenzione. Sul punto, cfr. A. DIDI, *Effetti sull’esecuzione penale e penitenziaria della Restorative Justice*, in V. BONINI (a cura di), *Accertamento penale e giustizia riparativa*, Torino, 2023, p. 101 ss.

⁶⁴ La creazione, ad esempio, di uno “sportello di ascolto” dentro ogni istituto penitenziario, gestito da un mediatore che raccoglie le istanze delle persone (detenute e non) e prova ad individuare, con l’amministrazione penitenziaria, soluzioni possibili per soddisfare quelle istanze; e ancora, la previsione di percorsi riparativi in risposta ad una infrazione disciplinare che abbia inasprito un conflitto e provocato un danno alla comunità detentiva: prevedere due interventi normativi come questi avrebbe potuto rappresentare un segnale di cambiamento nelle politiche penitenziarie utile a favorire il radicamento di un’altra cultura del carcere e più in generale del potere/dovere di punire.

⁶⁵ A. PUGIOTTO, *Il volto costituzionale della pena (e i suoi sfregi)*, in *Dir. pen. cont.*, 10 giugno 2014.